

<b>Proposta N° 209 / Prot.</b>  <b>Data 15.06.2017</b>		<p style="text-align: right;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 178 del Reg.</b>  <b>Data 15.06.2017</b>	<b>OGGETTO :</b>	LITE CATALDO BERNARDO C/ COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER ICI ANNO 1998, NOMINA V/DIRIGENTE DR. FABIO RANDAZZO
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico	X	
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto	X	
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella	X	
6)	<b>Assessore</b> Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Cataldo Bernardo c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'intimazione di pagamento per ICI anno 1998, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”.***

**Premesso** che il sig. Cataldo Bernardo in data 07/10/2016 con Prot. gen. n. 46998 ha notificato al Comune di Alcamo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 299201690022802 43/000 per ICI 1998 oltre sanzioni ed interessi per un importo totale di € 697.73, emessa dall'Agente della Riscossione “Riscossione Sicilia S.P.A.”, su incarico dell'Ente impositore Comune di Alcamo.

**Considerato** che l'atto prodromico all'intimazione di pagamento è la cartella, anch'essa di competenza dall'Agente della Riscossione “Riscossione Sicilia S.P.A.”.

**Ritenuto** che il Comune di Alcamo ha ottemperato, nei termini di legge, a quanto di sua competenza.

**Ritenuto** di dovere costituirsi in giudizio per rappresentare i fatti sin qui esposti e per difendere le ragioni dell'Ente, che saranno più diffusamente trattate nell'atto di costituzione.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, per i motivi espressi in narrativa, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dal Sig. Cataldo Bernardo;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rag. Enza Maria Mistretta

Il V/Dirigente  
F.to Dr. Fabio Randazzo

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto **“Lite Cataldo Bernardo c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento per ICI anno 1998, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

### D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Lite Cataldo Bernardo c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento per ICI anno 1998, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

### D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Lite Cataldo Bernardo c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’intimazione di pagamento per ICI anno 1998, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 14.06.2017

Il Dirigente  
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

---

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 14.06.2017

Il Dirigente  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

*N. Reg. pubbl. 2338*

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 16.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 16.06.2017

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.06.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)  
Alcamo, li 15.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 16.06.2017

F.to Istr. Amministrativo  
Giovanna Nicastrì

GAB.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI  
RICORSO



TRIBUTI



Nell'interesse del Sig. **Cataldo Bernardo**, nato ad Alcamo (TP) il 06/09/1952, c.f.: CTL BNR 52P06 A176R, residente in Alcamo nella Via Gaetano Donizetti n° 87, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Alcamo, Viale Europa n. 215, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vivona (c.f. VVN GLC 77H09 D423Q), con fax 0924/200454, con PEC gianluca.vivona@pec.it, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

-ricorrente-

CONTRO

- **Riscossione Sicilia Spa** – Agente della Riscossione per la provincia di Trapani, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Trapani, Piazza XXI Aprile n. 1, p. iva 04739330829 ;
- **Comune di Alcamo**, in persona del sindaco *pro tempore*, in Alcamo Piazza Ciullo n. 29, Cod Fisc. 80002630814;

- resistenti -

**ATTO IMPUGNATO:** Intimazione di pagamento n. 299201690022802 43/000, emessa e notificata da Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della riscossione per la prov. di Trapani in data 09.09.2016, con il quale atto si intima al reclamante/ricorrente il pagamento di € 697,73, somma derivante dalla Cartella di pagamento n° 29920060011750663000 asseritamente notificata dall'Ente della Riscossione in data 20.09.2006 su incarico dell'Ente impositore Comune di Alcamo, al fine di recuperare le somme iscritte a ruolo a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 1998 oltre sanzioni ed interessi per un importo totale di € 697,73;

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991

Assegnata al servizio RICORSO

Assegnata al Responsabile del Procedimento ALESSANA E.

Il responsabile

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Fabio Randazzo

10 OTT. 2016

Tutto ciò premesso il Sig. Cataldo, come sopra rappresentato e difeso, interpone attraverso codesto atto, formale ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 299201690022802 43/000 per i seguenti motivi

#### IN DIRITTO

##### **1. Avvenuta prescrizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 1998 contenuta nella Cartelle di pagamento N. 29920060011750663000.**

Con riguardo alla cartella N° 29920060011750663000 la quale contiene somme a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 1998, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile).

In particolare la Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Di conseguenza anche la cartella esattoriale riguardante l'ICI è soggetta al suddetto termine di prescrizione.

Inoltre, nonostante la continua eccezione sollevata sia dagli Enti della Riscossione che dagli Enti Impositori che la cartella esattoriale non impugnata si prescrive in dieci anni a prescindere dal tributo richiesto dalla stessa, si fa presente che l'applicazione del termine breve di cinque anni è stato affermato da diverse sentenze della Cassazione la quale, recentemente, con Ordinanza N. 12715/2016 ha affermato che la cartella di pagamento non opposta non può essere parificata ad una sentenza passata in giudicato.

Nello stesso senso la precedente ordinanza della Cassazione n. 20213/15 depositata l'08/10/2015, stabilisce che opera la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo sia costituito unicamente dalla cartella esattoriale dell'Ente di Riscossione, infatti, la prescrizione ordinaria decennale è riferibile a

titoli di accertamento-condanna (amministrativi-giudiziali) divenuti definitivi e non già invece le cartelle esattive.

Si deve dunque ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che in quanto norma di carattere eccezionale non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili, mentre se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10/12/2009 n. 25790; C. App. Sez. Lav. Sent n. 668/2014 del 14/03/2014).

Nel caso di specie la cartella di pagamento avente ad oggetto ICI per l'anno 1998 è stata asseritamente notificata in data 20/09/2006.

Dal momento che non risulta siano stati correttamente notificati successivi atti interruttivi della prescrizione, in quanto l'atto ivi impugnato è stato notificato dopo quasi dieci anni, ovvero in data 09.09.2016, si chiede che venga dichiarata la prescrizione della cartella di pagamento in questione avvenuta in data 20/09/2006.

Per tali motivi è quindi da ritenersi nulla l'intimazione di pagamento fondata su cartella di pagamento prescritta.

## **2. Nullità dell'atto impugnato per difetto di Motivazione ex art. 3, comma 3 della L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.**

Con il seguente motivo di ricorso si intende far valere la nullità dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti prodromici da cui lo stesso scaturisce, ovvero la mancata allegazione delle cartelle di pagamento che darebbero diritto all'eventuale iscrizione del fermo amministrativo.

Se la comunicazione ricevuta dal contribuente presenta solo l'elenco delle cartelle esattoriali con il numero di emissione, la data di notifica delle stesse cartelle, l'ente impositore, il numero di ruolo, l'importo dell'imposta e gli accessori e nient'altro, è irregolare, impropria e incompleta.

Infatti l'art. 7 della L. 212/2002, cd. Statuto del Contribuente impone all'amministrazione finanziaria e all'Agente della Riscossione (ad essa equiparato ai fini dello Statuto dall'art. 17 del medesimo) l'obbligo di motivare adeguatamente gli atti rivolti al contribuente.

Più precisamente il citato art. 7 prevede che gli atti inviati al contribuente contengano l'esplicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato all'emissione dell'atto stesso ma, d'altro canto, al fine di non gravare eccessivamente l'operato dell'amministrazione e degli Enti della riscossione, ne facilita l'attività consentendo loro di motivare mediante il rinvio ad altri atti o documenti (cosiddetta motivazione *per relationem* oppure per rinvio).

In altre parole sembrerebbe che gli organi pubblici possano evitare di ripetere ciò che hanno già espresso in altri atti.

Tuttavia, occorre rilevare che la normativa tributaria è più stringente di quella amministrativa prevista dall'art. 3 co. 3 L. 241/1990, poiché, laddove quest'ultima permette che l'atto a cui si rinvia sia unicamente "indicato e reso disponibile" al cittadino, lo Statuto del Contribuente prevede che esso sia "allegato".

La conseguenza della mancata allegazione è un vizio della motivazione stessa e, pertanto, comporta la nullità dell'atto stesso.

Sulla base del descritto ragionamento, rilevata l'assenza di tutti i documenti esplicitamente richiamati dalla comunicazione ricevuta dal contribuente (le cartelle di pagamento), si ritiene doversi concludere per l'illegittimità dell'atto impugnato (CTP di Parma Sez. I., Sent. n. 691/01/14) determinata dalla carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e dall'art. 7 della L. n. 212/2000, che impongono la chiarezza e l'obbligo generalizzato della motivazione.

Nel caso di specie l'Atto impugnato contiene solo l'indicazione delle precedenti cartelle di pagamento indicando la data della presunta notifica ma non allega le

cartelle a cui si riferisce, con conseguente impossibilità per il Sig. Cataldo, al quale viene "concesso" un termine di appena 5 giorni per pagare, di richiedere presso gli uffici della Riscossione copia della cartella e della relazione di notifica ex art. 26, comma 4, DPR 602/1973.

### **3. Difetto di Motivazione rinforzato per mancata allegazione delle relate di notifica delle precedenti cartelle di pagamento.**

L'atto impugnato oltre che non allegare le cartelle di pagamento su cui si basa, non allega neppure le relate di notifica delle stesse cartelle a riprova dell'avvenuta notifica ai sensi dell'art 26 co. 1 Dpr N. 602/73.

Infatti sia il sollecito di pagamento che il preavviso di fermo devono indicare chiaramente oltre che la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, l'importo dovuto, l'anno di riferimento ed infine la relata di notifica della stessa.

Dal momento che il Sig. Cataldo lamenta di non aver mai ricevuto la notifica ai sensi di legge delle cartelle di pagamento fondanti la pretesa tributaria, dovrà essere l'Ente della riscossione a darne prova, pena l'illegittimità dell'atto impugnato e della ivi contenuta pretesa creditoria.

### **4. Difetto di motivazione delle cartelle di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.**

Sorge inoltre una questione di legittimità attinente all'impossibilità di verificare, con l'esame dell'atto impugnato, i criteri in base ai quali l'ente della riscossione ha effettuato il conteggio degli interessi moratori nelle cartelle di pagamento a cui l'intimazione di pagamento si riferisce.

L'importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato "interessi di mora" e ricompreso nell'importo totale della cartella infatti non è intelligibile per il contribuente poiché nelle singole cartelle viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire "l'operato dell'ufficio" e decifrare un computo degli interessi "criptico e non comprensibile".

In tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella stessa.

Nella stessa direzione e sempre in tema di adeguata motivazione anche l'ordinanza n. 8934 della Cassazione Civile sez. VI-T, del 17 aprile 2014 che ribadisce che "l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa" e che "alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo".

Nella stessa direzione citiamo la Sentenza Cassazione 8651/2009 e quella più recente della Commissione Tributaria Regionale Lombardia N° 4513/2015 del 20 ottobre 2015. Per la Cassazione si tratta di atti lesivi del diritto alla difesa del contribuente e a nulla vale che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato.

Pertanto, le cartelle che non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità, come nel caso dell'atto ricevuto dal Sig. Cataldo, sono affette da nullità.

#### **5. Violazione del Divieto di Anatocismo.**

Ciò che, nonostante quanto detto, si evince chiaramente è che Riscossione Sicilia s.p.a. applica interessi di mora sia sulle sanzioni che sugli interessi legali violando così quanto disposto dall'art. 1283 del codice civile, il quale pone un divieto all'anatocismo che consiste proprio nell'applicazione di interessi su altri interessi: in particolare sono considerati anatocistici, e quindi illegittimi, le aliquote e gli interessi applicati su altri interessi e sulle sanzioni.

Viola soprattutto l'art. 30 del D.P.R. 602/73 che in materia di tributi è assolutamente chiaro: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e

gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

Dal momento che analizzando nel dettaglio tutti i debiti iscritti a ruolo e riportati con estratti di ruolo nella comunicazione impugnata, si evince chiaramente che gli interessi di mora vengono calcolati illegittimamente sia sugli interessi che sulle sanzioni, si può affermare che le cartelle di pagamento su cui si fonda l'intimazione di pagamento ai danni del Sig. Cataldo, sono viziate da anatocismo, per cui i relativi interessi richiesti non sono dovuti.

Tutto quanto premesso e considerato

### VOGLIA

l' On. Commissione Provinciale di Trapani oggi adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione sia di merito che istruttoria:

- Accogliere per la forma e la sostanza il presente ricorso ritualmente proposto;
- Dichiarare l'avvenuta prescrizione della cartella di pagamento N. 29920060011750663000;
- Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione e per avvenuta prescrizione delle cartelle di pagamento ivi contenute;
- Dichiarare gli interessi moratori applicati anatocistici e pertanto non dovuti;
- Disporre la condanna di parte resistente alla refusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini del C.U., si dichiara il valore della presente lite in € 176,02.


101 98

Si allegano i seguenti documenti richiamati nel ricorso:

- 1) Intimazione di pagamento impugnata

Alcamo, 05/10/2016


Avv. Gianluca Vivona



PROCURA

Io sottoscritto Cataldo Bernardo, come sopra generalizzato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Gianluca Vivona del Foro di Trapani, al quale conferisco altresì, tutti gli altri poteri in mia vece esperibili in sede processuale ed eleggo domicilio in Alcamo Viale Europa n. 215, presso lo studio dello stesso.

Cataldo Bernardo



E' vera ed autentica

Avv. Gianluca Vivona

